



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Decreto n. 20 /2025

Oggetto: provvedimento ex art. 175 bis co. 4 c.p.p. Difetto dei presupposti per un corretto funzionamento dell'applicativo APP in relazione all'adozione ed al deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX, libro VI titoli II, V e V-bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale;

visto l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che apportava modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, prevedendo che *"...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione...sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche..."*; visto l'art. 1, comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024, il quale statuisce che: *"...sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo*

anche con modalità non telematiche...fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale... ”;

visto l'art. 175bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

premesso che una corretta interpretazione della norma porta a dover rifuggire da un'accezione restrittiva del concetto di malfunzionamento, dovendosene accogliere una confacente all'ambiente in cui l'applicativo eventualmente malfunzionante è calato, ossia quello giudiziario, ove un'adeguata organizzazione in materia di servizi informatici, da ritenersi doverosamente serventi alla sempre migliore amministrazione della giustizia, fa da presupposto ad un buon funzionamento degli stessi;

letta la relazione del MAGRIF per il settore penale, a sua volta confrontatosi con il referente distrettuale per l'innovazione e l'informatica, settore penale giudicante, e condivisene le osservazioni circa le immediate, frequenti e non preventivabili criticità;

rilevato che l'obbligo di deposito telematico di documenti, memorie ed atti, per le parti e per il Giudice, rende necessaria la dotazione delle aule, in cui si celebrano udienze preliminari e dibattimenti, di postazioni PC dalle quali si possa accedere ad APP, per consentire la consultazione tempestiva, nel contraddittorio dell'udienza delle produzioni telematiche reciproche delle parti, riservando l'eventuale adozione di protocolli finalizzati a prevedere termini ordinatori relativi alla produzione documentale delle parti per l'udienza al fine di prevenire dilazioni non consentite dei tempi di celebrazione dei processi;

rilevato che sono stati già riscontrati numerosi bug del sistema, tra cui l'impossibilità del deposito del provvedimento in materia cautelare a seguito di convalida dell'arresto nel giudizio celebrato con il rito direttissimo; la mancanza nell'applicativo della voce rispondente alla determinazione della data dell'udienza dibattimentale ai sensi dell'art.160 disp. Att.c.p.p.; la mancanza di specifica maschera per il decreto che dispone il giudizio, che allo stato risulta caricato alla voce "atto abilitante" ed è privo del capo di imputazione; non appare possibile caricare il decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di

condanna per mancanza di specifica maschera; risulta altresì mancante la voce corrispondente alla ordinanza di sospensione del giudizio a seguito di messa alla prova; rilevato che, pur a fronte della compiuta attività di tempestiva richiesta di profilazione del personale interessato, allo stato ancora alcuni magistrati onorari non risultano abilitati (il sistema ribalta la voce "errata configurazione", per cui appare indispensabile procedere ad una sperimentazione con un totale e reale doppio binario e, contestualmente alla stessa, ad una fattiva formazione del personale amministrativo e di magistratura, invece immediatamente proiettato all'utilizzo di ulteriori funzionalità mai prima testate;

OSSERVA

in ragione di tutto quanto sopra, rilevato che ogni criticità - rallentante o bloccante e ad oggi non prevedibile - finirebbe con l'impattare con il regolare svolgimento dei procedimenti penali, con grave *vulnus* nei confronti delle parti tutte, emerge la necessità di procedere *gradualmente* all'ulteriore implementazione dell'applicativo APP.

Il regime del *doppio binario* va, quindi, mantenuto con riferimento *a tutte le nuove ipotesi recentemente introdotte*, con la possibilità per i magistrati ed il personale amministrativo di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale e/o analogico almeno sino al 31 marzo 2025, sì da consentire le opportune verifiche in ordine alla compiuta profilazione di tutti gli utenti, alla completa acquisizione delle credenziali, per garantire un adeguato periodo di sperimentazione delle novelle funzionalità, nonché una fattiva formazione.

Si onera il MAGRIF per il settore penale alla predisposizione di una relazione, con cadenza mensile, in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto ed allo stato di digitalizzazione del settore penale; **Si riserva** la possibilità di convocare, in tempi brevi, una riunione dell'intero Settore Penale, aperta alla partecipazione del Dirigente Amministrativo e dei Direttori Amministrativi, nonché ai Magistrati Referenti per l'Informatica della Procura della Repubblica in sede, al fine di adottare una *strategia comune* per adeguare l'organizzazione del settore penale agli *standard* informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale;

P.Q.M.

Visto l'art. 175 bis comma 4 c.p.p.;

Dispone fino al 31 marzo 2025 che i magistrati, il personale amministrativo e il personale comunque interessato possa redigere e depositare anche con modalità analogiche e non telematiche gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni in tutti i casi

di cui alla disciplina riformata con il decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206, ferme restando le modalità già in vigore in relazione alle ipotesi già precedentemente disciplinate.

Ai sensi dell'art.11/ter comma 3 c.p.p., gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico ed inseriti nel fascicolo informatico a cura del personale di cancelleria, salvo che per la loro natura e specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica.

Si pubblichi sul sito del Tribunale.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica in sede, ai Presidenti di Sezione ed ai Coordinatori degli Uffici, ai Giudici professionali ed onorari del settore penale, al R.I.D. ed al MAGRI per il settore penale giudicante, nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.

Reggio Calabria il 7 gennaio 2025

Il Presidente del Tribunale

Dott.ssa Maria Grazia Lisa Arena

